

Messo



COMUNE DI SANTA FLAVIA
Provincia di Palermo

ORDINANZA N. 21 DEL 08 SET 2016

OGGETTO : Ordinanza per la pubblica accessibilità all'area demaniale marittima denominata "spiaggetta di Solanto".

Il Sindaco

PREMESSO:

- che da tempo immemorabile e fino al 2015 i cittadini e i turisti hanno sempre avuto libero accesso alla spiaggia della frazione di Solanto;
- che l'accesso alla spiaggia è sempre avvenuto mediante un varco pedonale costituito da una scala in tufo, pietra e cemento con relativo corrimano;
- che sul predetto passaggio insiste un cancelletto in ferro, che da tempo immemorabile è stato sempre aperto, appunto per consentire l'accesso all'area demaniale marittima costituita dalla spiaggia;
- che con nota prot.n.11866 del 07.07.15, l'Associazione Legambiente segnalava l'impossibilità da parte dei cittadini di potere fruire liberamente della spiaggia di Solanto, in quanto erano stati chiusi tutti varchi, compreso il cancelletto sopra citato;
- che con nota prot.n.11999 del 09.07.15, la famiglia Vanni di Calvello Mantegna faceva pervenire proprie osservazioni, aventi ad oggetto "memoria documentale-questione Via Galati- Antica Tonnara e sue pertinenze in Solanto";
- che al fine di consentire ai cittadini la libera fruizione della spiaggia, con propria Ordinanza n.22 del 14.07.15 veniva ordinato al Sig. Vanni Calvello Vincenzo, nato a Palermo il 31.05-68, l'immediata riapertura dei cancelli posti nella ex Via Galati al fine di consentire il pubblico accesso al mare dei cittadini;
- che con nota prot.n.35103 del 27.07.15, il Servizio 5-Demanio Marittimo della Regione Sicilia diffidava il Comune di Santa Flavia a porre in essere le opportune misure tese a garantire l'apertura dei varchi verso il mare, a seguito delle numerose comunicazioni pervenute all'Ufficio Circondariale Marittimo di Porticello;
- che l'Ordinanza Sindacale n.22/15 veniva impugnata innanzi al competente TAR di Palermo, con ricorso n.2676/15, da parte del Sig. Vanni Calvello Vincenzo,, contro il Comune di Santa Flavia e nei confronti di Legambiente Circolo di Bagheria e dintorni;
- che con Ordinanza n.01091/2015, il TAR Sez. Seconda accoglieva, ai fini del riesame, la domanda di sospensione dell'esecuzione dell'Ordinanza Sindacale n.22 del 14.07.15, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
- che con il medesimo provvedimento giurisdizionale, il TAR disponeva che il Comune di Santa Flavia provvedesse al riesame entro il termine di giorni 30 dalla comunicazione in via amministrativa, e fissava contestualmente, la discussione del ricorso nel merito a giorno 27.10.16;
- che infine, con il medesimo provvedimento il TAR condannava il Comune di Santa Flavia al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese e degli onorari di giudizio;
- che con nota prot.n.13761 del 05.08.16, l'Associazione Legambiente "Bagheria e dintorni" rappresentava che *lo scorso anno inaspettatamente il Sig. Riolo Roberto, titolare del Club*

Nautico Solunto, ha chiuso il cancelletto, con un lucchetto, impedendo di fatto il pubblico transito a mare;

- che ancora con la sopra citata nota, l'Associazione Legambiente "Bagheria e dintorni", chiedeva al Comune di Santa Flavia di avviare il procedimento amministrativo finalizzato alla riapertura del cancelletto, che consente il libero accesso alla spiaggia di Solanto;

DATO ATTO che il Sig. Riolo Roberto, nato a Palermo, il 23.06.64, residente a Santa Flavia (PA) in Via Nazionale 113 n.111, risulta conduttore dell'area e degli immobili siti a Piano Stenditore località di Solanto, la cui spiaggia risulta adiacente, giusto contratto di locazione in atti siglato il 26.02.10, registrato a Bagheria (PA) il 26.02.10 al n.529 serie 3;

CONSIDERATO:

- che, nel rispetto dell'interesse pubblico, più volte evidenziato, e del procedimento amministrativo avviato con l'Ordinanza Sindacale n.22 del 14.07.15, si pone in tutta evidenza l'esigenza di garantire il pubblico accesso e la libera fruizione della area demaniale costituita dalla spiaggia di Solanto, nel rispetto della normativa vigente e compatibilmente ad un opportuno bilanciamento di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti, che risultassero sussistenti;
- che occorre preliminarmente esaminare le principali questioni sollevate sia in merito alla possibilità di consentire il pubblico accesso e la libera fruizione della spiaggia e quindi del tratto di mare di Solanto, sia per converso consentire le attività del Club Nautico Solunto gestito dal Sig. Riolo Roberto;
- che a tal uopo, si è avviata con il Sig. Riolo Roberto una interlocuzione, al fine di pervenire ad un accordo volto a garantire la libera fruizione della spiaggia di Solanto e nel contempo consentire le attività del Club Nautico Solunto;
- che con nota del 02.02.16, il Sig. Riolo Roberto ha fatto pervenire *una proposta di convenzione per la gestione dell'area demaniale marittima in contrada Solanto;*
- che la suddetta proposta di convenzione a firma del Sig. Riolo Roberto riconosce in primo luogo la demanialità della spiaggia in questione;
- che il Sig. Riolo Roberto rappresenta che *alcuni cittadini residenti e villeggianti di Solanto non soci ma aventi diritto (??) già fruiscono di quell'area avendo avuto le chiavi del cancelletto pedonale;*
- che ancora, la suddetta proposta di convenzione risulta, nei contenuti, di fatto inaccettabile da parte di questo Comune, in quanto il Sig. Riolo Roberto, da un lato consente l'accesso solo ad alcuni cittadini della spiaggia in questione, dall'altro richiede a questo Comune quale condizione essenziale per la completa fruibilità pubblica della spiaggia che l'area pubblica in oggetto sia gestita dal Comune con un operatore di sorveglianza, oltre ad diverse altre condizioni;

ACCERTATO

- che, in generale, non è possibile una proprietà privata del mare o un accesso parziale al mare o demanio marittimo che dir si voglia, solo a determinate categorie di cittadini (in questo caso alcuni cittadini residenti e villeggianti)", atteso che l'art.524 del D.P.R. n.328/52 "Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione", novella letteralmente che il mare deve ritenersi area di pubblico demanio in conseguenza della quale non è configurabile un accesso allo stesso limitato solo ad alcune categorie di cittadini, come nel caso in questione;
- che da quanto sopra nessun privato può esercitare un diritto di limitazione del pubblico demanio, consentendo l'accesso al demanio in maniera discrezionale solo ad alcune categorie di cittadini (pur se dotati della qualifica di residenti) ed ad altri no;
- che l'art.12 della l.r. n.37/85 ha novellato precise disposizioni legislative in materia, disponendo che i comuni costieri sono obbligati a prevedere i necessari accessi al mare con eventuali aree di parcheggio pubblico; le antiche strade vicinali e comunali di accesso alle spiagge abusivamente chiuse da privati devono essere riaperte al transito pubblico entro 180

giorni dalla pubblicazione della presente legge; i Comuni provvedono agli adempimenti necessari per il ripristino della percorribilità e i lavori eventualmente occorrenti;

- che l'Assessorato Territorio e Ambiente con Decreto 25 maggio 2016 ha statuito che è comunque vietata qualsiasi attività o comportamento che impedisca il transito alle persone dalla costa alla spiaggia e viceversa e che è obbligatorio prevedere sempre dei percorsi pedonali di accesso o di uso pubblico;
- che il Decreto ARTA n.476 del 01.06.07 ha statuito che, ove non esistono varchi pubblici a mare nelle immediate vicinanze, il concessionario deve consentire il libero transito a coloro che siano diretti verso la fascia di bagnasciuga antistante la struttura; il concessionario inoltre non deve ostacolare in alcun modo il libero transito o la sosta del bagnante sulla battigia;
- che il CGA Sezione Giurisdizionale sentenza 29.06.89 n.239 ha affermato che l'obbligo dei varchi, correlato alla libera fruibilità della fascia antistante la battigia, previsto dall'art.30 cod. nav. può essere derogato solo ove ricorrano congiuntamente le seguenti due condizioni: a) che limitrofi alle spiagge esistano spiagge libere; b) che queste ultime siano adeguate, condizioni che nel caso della spiaggia di Solanto non esistono;
- che la Cassazione pn. Sez. III 16.02.11 n.15268, ha statuito che si rende colpevole del reato previsto ex art.1161 cod. nav. colui che, pur senza occupare direttamente una zona demaniale, ne impedisca l'uso pubblico mediante l'esecuzione sulla propria proprietà di opere quali sbarramenti, cancelli e simili che di fatto ostacolano l'esercizio della facoltà di raggiungere la zona demaniale e di usufruirne secondo la destinazione che le è propria, sottraendola così agli aventi diritto e riservandola a determinate categorie di soggetti;

CONSIDERATO:

- che nella presente vicenda giova rammentare che nessuna delle parti coinvolte ha mai dubitato della demanialità della spiaggia in questione, e del percorso pedonale per arrivare alla stessa, anzi il Sig. Riolo Roberto, con precitata nota del 02.02.16, ha fondato le sue difese asseritamente su presunti danni e molestie che l'uso pubblico indiscriminato della spiaggia arrecherebbe (*guida nociva e pericolosa di mezzi nautici, attività molesta di alcolisti, drogati, maniaci extracomunitari ed ancora atti vandalici, risse, contrabbando, pesca di frodo, furti, discariche abusive, ect*);
- che quanto sopra segnalato dal Sig. Riolo Roberto non ha corrispondenza alcuna con analoghe segnalazioni in atti dello stesso Riolo Roberto e/o da cittadini residenti presso il Comune di Santa Flavia, accertate e acquisite dal Comando di Polizia Municipale o segnalate dalle Forze dell'Ordine;
- che è comunque errato, infondato, e inaccettabilmente discriminatorio consentire solo ad una minima parte di cittadini residenti la fruizione della spiaggia in questione, ed al contrario discriminare chi liberamente, pur non godendo della residenzialità presso la frazione di Solanto, voglia fruire del demanio marittimo;
- che il soggetto privatistico "Club Nautico Solunto" "asd non è il soggetto istituzionalmente deputato alla tutela del bene ambientale e paesaggistico né al controllo della pubblica incolumità, neanche come finalità sociale e statutaria;
- che la libera fruizione della spiaggia di Solanto, quale demanio marittimo, non può dipendere dalla discrezionalità e dal libero arbitrio di un soggetto privatistico quale il "Club Nautico Solunto", che tralaltro usa il bene per esercitare nella medesima area limitrofa alla spiaggia una attività turistico-ricreativa-sportiva;
- che inoltre, anche con riferimento agli atti di cessione tra il Comune di Santa Flavia e la famiglia Vanni di Calvello, come anche attestato nella memoria nota prot.n.11999 del 09.07.15, si fa menzione o riferimento alcuno ad alcun diritto esclusivo da parte della famiglia Vanni di Calvello e/o dei residenti di Solanto sulla spiaggia di Solanto, né potrebbe essere altrimenti dato il carattere di demanialità marittima della spiaggia in questione;

RILEVATO:

- che questa Amministrazione Comunale intende, nel rispetto dell'interesse pubblico più volte evidenziato, garantire il pubblico accesso e la libera fruizione della area demaniale costituita

dalla spiaggetta di Solanto, compatibilmente ad un opportuno bilanciamento di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti, che risultassero sussistenti, compreso quelli del Club Nautico Solunto asd;

- che a tal uopo è da ritenersi che la libera fruizione della spiaggetta di Solanto non arrechi pregiudizio alcuno alla attività privatistica turistico-ricreativa sportiva esercitata in area limitrofa dal Club Nautico Solunto asd, visti i notevoli servizi che la stessa offra ai propri soci;
- che ancora, l'interesse pubblico della libera fruizione della spiaggetta e quello privato rappresentato dal Club Nautico Solunto asd sono da ritenersi assolutamente bilanciati e compatibili, se da un lato il Club Nautico Solunto asd mantiene la propria attività turistico-ricettiva-sportiva sull'area allo stesso Club concessa in comodato d'uso dai legittimi proprietari, ad esclusione ovviamente della spiaggetta, su cui il predetto Club non può vantare alcun diritto legittimo trattandosi di area demaniale marittima, e dall'altro lato il Comune di Santa Flavia che, pur con dei limiti, regolamenti con apposita ordinanza la libera fruizione del Mare;

RITENUTO pertanto, che esistono i presupposti di fatto e di diritto per ordinare la libera fruizione dell'accesso alla spiaggetta di Solanto, attraverso la apertura del cancelletto posto all'inizio del passaggio pedonale;

DATO ATTO che con nota prot.n.15309 del 08.09.16, si è provveduto ad inoltrare al Sig. Riolo Roberto, come sopra generalizzato, n.q. di Presidente del Club Nautico Solunto asd tramite raccomandata A/R e al Circolo e all'Associazione Legambiente "Bagheria e dintorni comunicazione di avvio del procedimento di che trattasi, ai sensi e per gli effetti dell'art.7 della Legge n.241/90 e s.m.i.;

VISTI tutti gli atti sopra richiamati;

VISTA la L.R. n.37/85;

VISTE tutte le norme sopra richiamate;

VISTO il D.L.vo n.267/00 nel testo vigente nella Regione Sicilia;

ORDINA

Alla ditta Riolo Roberto, nato a Palermo, il 23.06.64, residente a Santa Flavia (PA) in Via Nazionale 113 n.111, n.q. di presidente del Club Nautico Solunto asd, ai fini della libera fruizione del mare, di provvedere alla immediata apertura del cancelletto posto all'inizio del varco pedonale che consente l'accesso al demanio marittimo costituito dalla spiaggetta di Solanto;

Che l'accesso al demanio marittimo, costituito dalla spiaggetta di Solanto, è libero e gratuito a chiunque ed è fatto divieto a chiunque di porre ostacoli o limitazioni a detto libero accesso pedonale a mare;

Che è fatto divieto, durante l'attraversamento pedonale che conduce al demanio marittimo della spiaggia di Solanto, di qualunque forma di stazionamento;

Che nel demanio marittimo costituito dalla spiaggetta di Solanto è fatto divieto:

- il posizionamento di tavoli, sedie, sdraio, lettini, ombrelloni, gonfiabili;
- di effettuare sostare con tende da camper o similari
- l'utilizzo di apparecchi riproduttori e/o diffusori di suoni ad alto volume o con rumori che arrecano disturbi o molestie;
- di effettuare movimenti e spostamenti significativi di sabbia o altro materiale;
- l'alaggio o il varo di unità nautiche; mdi salvataggio;
- l'ingresso di animali, tenuto conto del poco spazio disponibile;
- il porre in essere attività di pesca o similari;

- il porre in essere attività di kitesurf, acquascooter, sci nautico, paracadutismo, windsurf, surf da canoa, scuole di vela, locazione e noleggio natanti da diporto;
- il bivaccare e la realizzazione di bivacchi;
- vendita e somministrazione di alimenti e bevande;
- intrattenimento e/o manifestazioni musicali;
- attività pubblicitaria e promozionale;
- accendere fuochi o fornelli;
- abbandonare rifiuti o comunque porre in essere condotte lesive dell'igiene e del decoro dei luoghi;
- il sostare per riparazione apparati motore o lavori di manutenzione su natanti e imbarcazioni in genere;
- all'ingresso del cancelletto pedonale che porta alla spiaggetta di Solanto dovrà essere posizionato un cartello in lamiera di dimensioni di almeno 40x 50 recante il dispositivo del presente provvedimento e con la dicitura in italiano ed in inglese "ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI SERVIZIO DI SALVATAGGIO". E' fatto obbligo alla Polizia Municipale di provvedere al controllo, alla vigilanza ed a garantire il rispetto del presente provvedimento. In particolare la Polizia Municipale, fino a nuove disposizioni, verificherà l'ottemperanza alla presente Ordinanza relazionando almeno una volta la settimana direttamente al Sindaco e al Responsabile dell'Area Assetto ed Utilizzazione del Territorio;
- in caso di violazione delle superiori disposizioni, la Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine, oltre a procedere all'applicazione delle sanzioni previste in via generale per la violazione della presente Ordinanza e di ogni altra normativa vigente, potranno disporre l'allontanamento, mediante accompagnamento, dei trasgressori dall'area demaniale fino all'ingresso del passaggio (varco) pedonale;
- rimangono ferme la competenza della Capitaneria di Porto in materia.

DISPONE

che il presente Provvedimento venga notificato alla Ditta Riolo Roberto, come sopra generalizzato, con incarico della notifica al Comando di Polizia Municipale;

DISPONE

La trasmissione;

- alla Sovrintendenza ai BB.CC. Di Palermo,
- all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, Dipartimento Regionale Ambiente Servizio Demanio Marittimo Via Ugo La Malfa n.169-90146-Palermo;
- al Comando Stazione dei Carabinieri di Santa Flavia,
- alla Compagnia dei Carabinieri di Bagheria
- alla Procura della Repubblica di Termini Imerese.
- alla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali del Mare Via Lungarini n.9 Palazzetto Mirto-90133 Palermo;
- alla Direzione Marittima Guardia Costiera Palermo Via F. Crispi n.153-90133 Palermo;
- alla Capitaneria di Porto Guardia Costiera di Porticello;
- al Comando di Polizia Municipale di Santa Flavia;
- al Responsabile Dell'Area Assetto ed Utilizzazione del Territorio del Comune di Santa Flavia;

COMUNICA

Che avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni .

Santa Flavia, 09 OTT 2016



Il Sindaco

(Dott. Salvatore Sanfilippo)

Salvatore Sanfilippo